

Istituto d'Istruzione Superiore Faicchio con sede coordinata di Castelvenere

Istituto Tecnico per il Turismo

Istituto Professionale Servizi Socio Sanitari – Odontotecnico

Istituto Professionale Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera

Corso Serale **IPSEOA** Castelvenere

Corso Serale **Servizi Socio- Sanitari** Faicchio

Faicchio: Via Raffaele Delcogliano e Aldo Iermano cap. 82030 tel. +39 0824863478

Castelvenere: Piazza dei Caduti, cap. 82037 tel. +39 0824940154

Codice fiscale: 90003320620 - Codice meccanografico: **BNIS02300V** - Codice unico di fatturazione (CUF): **UFOEGE**

Email: bnis02300v@istruzione.it - Posta elettronica certificata (PEC): bnis02300v@pec.istruzione.it

<https://www.iisfaicchio-castelvenere.edu.it>

REGOLAMENTO BULLISMO

E

CYBERBULLISMO

INTEGRATO E APPROVATO

dal CdI Delibera n. 29

verbale n. 3 del 26 novembre 2024

ALLEGATO N°9

REGOLAMENTO BULLISMO E CYBERBULLISMO

Norme Di Riferimento

Premessa

Disposizioni Generali

Art.1 Bullismo

Art.2 Cyberbullismo

Art. 3 Classificazione Bullismo

Art. 4 Disposizioni Generali

Art. 5 Istituzione Della «Giornata Del Rispetto»

Art. 6 Figure Di Riferimento

Art. 7 Il Referente Del “Bullismo E Cyberbullismo”

Art. 8 Team Antibullismo/Team Per L'emergenza

Art. 9 Tavolo Permanente Di Monitoraggio

Art.10 Dirigente Scolastico

Art. 11 Docenti

Art. 12 Personale Scolastico

Art. 13 Collaborazione Con Le Famiglie

Art. 14 Doveri Degli Studenti

Codice Interno Per La Prevenzione E Il Contrasto Dei Fenomeni Del Bullismo E Del Cyberbullismo

Art 15 Prima Segnalazione

Art. 16 Valutazione Approfondita

Art. 17 Gestione Del Caso

Art. 18 Misure Rieducative Per I Minori

Art. 19 Servizio Di Sostegno Psicologico Agli Studenti

Art. 20 Servizio “Emergenza Infanzia 114”

Sanzioni Disciplinari

Norme di riferimento

- Artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana;
- Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
- Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- Direttiva MIUR n.1455/06;
- D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti” e “Patto di Corresponsabilità”;
- Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- Artt. 581-582-595-610-612-635 (ed altre fattispecie) del Codice Penale;
- Artt. 2043-2046-2047-2048-2051 del Codice Civile;
- Artt. 331-332-333 del Codice di Procedura Penale;
- Legge del 29 maggio 2017, n. 71, “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”;
- Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo. (Decreto ministeriale 18 del 13 gennaio 2021 emanato con nota 482 del 18 febbraio 2021)
- Legge del 17 maggio 2024 n. 70 (che sostituisce e modifica la Legge del 29 maggio 2017, n. 71), “Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo”

Premessa

Il bullismo è un fenomeno che coinvolge l'insieme sociale, costituito da adolescenti, genitori, scuola e società.

Il Ministero dell'Istruzione (di seguito MI), attraverso la LEGGE 29 maggio 2017, n. 71 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" e le "Linee Di Orientamento per la Prevenzione e il Contrasto dei Fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo" si è impegnato sul fronte della prevenzione del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e, più in generale, di ogni forma di violenza, attivando diverse strategie di intervento utili ad arginare comportamenti a rischio.

Nell'ambito delle politiche scolastiche, sono state messe in campo diverse strategie, prestando una particolare e crescente attenzione alla declinazione digitale di tale fenomeno.

Già atti di bullismo e di cyberbullismo sono una manifestazione della scarsa sensibilità ed empatia, di intolleranza e della non accettazione verso l'altro, spesso identificato come "diverso" per i più svariati motivi. Le vittime, in alcuni casi, possono essere persone molto fragili e inermi. Le forme di violenza che subiscono possono andare da una vera sopraffazione fisica o verbale, fino a un umiliante e doloroso isolamento sociale.

L'evolversi delle nuove tecnologie e l'espansione della comunicazione elettronica e online, insieme alla sua diffusione tra i pre-adolescenti e gli adolescenti fanno registrare atti pericolosi di bullismo e cyberbullismo, tali da costituire una vera e propria emergenza educativa che richiede la messa a punto di nuovi e più efficaci strumenti di contrasto da parte della nostra istituzione scolastica.

La legge del 29 maggio 2017, n. 71 e Le linee di orientamento prevedono l'attivazione delle seguenti misure di contrasto al fenomeno:

- la formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica;
- la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che abbiano già operato all'interno dell'istituto scolastico in attività di peer education, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole;
- la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti;
- un efficace sistema di governance diretto dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- l'individuazione a livello di ogni istituto scolastico, fra i docenti, di un Referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio;
- la pubblicazione di bandi promossi dagli uffici scolastici regionali per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole, al fine di favorire nei ragazzi comportamenti di salvaguardia e di contrasto.

Disposizioni Generali

Art.1

BULLISMO

Con il termine bullismo si indica l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni.

Le caratteristiche che lo contraddistinguono sono dunque:

- **INTENZIONALITA'**: tali comportamenti non sono il frutto di un'azione impulsiva, ma un atto deliberato e premeditato, finalizzato ad arrecare un danno alla vittima o a ferirla, sia con mezzi verbali che fisici o attraverso forme di rifiuto sociale e isolamento.
- **PERSISTENZA**: tali comportamenti si ripetono più e più volte, non hanno carattere isolato.
- **ASIMMETRIA DI POTERE**: la relazione tra bullo e vittima è fondata sullo squilibrio e sulla disuguaglianza di forza (il bullo è più forte o, semplicemente, è sostenuto o, perlomeno, non osteggiato dal gruppo).
- **LA NATURA DEL GRUPPO DEL FENOMENO**: tali comportamenti si manifestano prevalentemente alla presenza dei compagni, che possono assumere diversi ruoli (aiutanti del bullo, sostenitori passivi, sostenitori esterni, difensori della vittima). La dimensione di gruppo fa sì che gli osservatori abbiano la potenzialità di influenzare la situazione.

Art.2

CYBERBULLISMO

Con il termine cyberbullismo si indica qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

Di seguito sono indicate le diverse tipologie di cyberbullismo:

NOME	DEFINIZIONE
FLAMING	Si tratta di una vera e propria offesa fatta, ad esempio, sui social network. Il tono del messaggio è intenzionalmente provocatorio e volgare, scritto con l'obiettivo di scatenare conflitti virtuali.
EXCLUSION	Si tratta di una sorta di ostracismo online o sabotaggio sociale che avviene quando un utente viene escluso intenzionalmente da una community, chat o gioco interattivo.
DENIGRATION	La denigrazione è una forma di cyberbullismo atta alla distribuzione, all'interno della rete o tramite sms, di messaggi falsi o dispregiativi nei confronti delle vittime, con lo scopo di "danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira". Inoltre per un'ulteriore

	umiliazione della vittima, è possibile che il persecutore invii o pubblici, su diversi siti, delle immagini, fotografie o video, relativi alla vittima.
IMPERSONATION	Consiste nel furto d'identità. Avviene quando qualcuno si spaccia per un'altra persona (ad esempio creando un falso profilo su Facebook o una falsa e-mail) con lo scopo di spedire messaggi indegni e volti a screditare l'interlocutore.
HARASSMENT	Caratteristica di questa forma di cyberbullismo sono le molestie: si tratta di parole, comportamenti o azioni, persistenti e ripetute, dirette verso una persona specifica, che possono causare un forte sconforto psichico ed emotivo. Le molestie, in questi casi, vengono considerate, come una forma di cyberbullismo attraverso l'invio di messaggi ripetuti ed offensivi nei confronti della vittima. Nella maggioranza dei casi le molestie personali avvengono tramite canali di comunicazione di massa come e-mail, messaggi, forum, chat e gruppi di discussione.
CYBERSTALKING	E' la versione online del reato di stalking, che mira a molestare, perseguire l'altro, attraverso l'utilizzo di mezzi digitali di comunicazione come e-mail o social network. La differenza tra lo stalker "della realtà fisica" e il cyberstalker è il fatto che quest'ultimo approfitta dell'anonimato offerto dal web.
HAPPY SLAPPING	Letteralmente "schiaffo allegro", è un fenomeno di bullismo online strettamente legato alla realtà. Si tratta della diffusione virtuale di materiale video in cui la vittima viene colpita da uno o più aggressori e videoripresa. Ciò che viene pubblicato su Internet può assumere un carattere di diffusione virale, alimentando così la condivisione in rete.
SEXTING	Si riferisce alla pratica di inviare foto di se stessi in atteggiamenti sessualmente espliciti tramite social network o applicazioni di messaggistica online. È una pratica particolarmente pericolosa che spesso porta al cyberbullismo quando questi materiali vengono diffusi online su larga scala.
OUTING AND TRICKERY	Consiste nella pubblicazione/condivisione di informazioni private o imbarazzanti su una persona, le quali sono state estorte con l'inganno (creando un clima di fiducia) allo scopo premeditato di condividerle nel cyberspazio a sua insaputa.
DOXING	Riguarda la diffusione pubblica di informazioni personali e private o altri dati sensibili della vittima tramite la rete Internet, ponendo in essere un atto lesivo della privacy.

Art. 3

CLASSIFICAZIONE BULLISMO

Il bullismo può essere agito in modo diretto o indiretto.

Il BULLISMO DIRETTO è caratterizzato dall'interazione faccia a faccia con la vittima. Può essere:

- VERBALE: si attacca con insulti, offese, prese in giro, nomignoli o frasi cattive di qualsiasi tipo;
- FISICO: si colpisce fisicamente con calci, pugni, spinte o qualsiasi atto violento fisico;
- RAZZISTA: il motivo è il colore della pelle, l'etnia, il modo di parlare la lingua, la religione o le diverse credenze;
- SESSUALE: si tratta di umiliare e ferire la vittima con offese ed aggressioni di natura sessuale;
- OMOFOBICO: sia fisico sia verbale, è motivato dalla diversità reale o presunta nella

sessualità della vittima.

Il **BULLISMO INDIRETTO**: tende a danneggiare la vittima nelle sue relazioni con le altre persone, quindi è più subdolo. Può essere:

- **RELAZIONALE**: si incoraggiano gli altri a interrompere le amicizie con la vittima o a trattarla in modo ostile;
- **ESCLUSIONE SOCIALE**: si esclude intenzionalmente una persona dalle attività di gruppo o dai circoli sociali favorendo solitudine e senso di inadeguatezza;
- **GOSSIP**: si diffondono voci false o distorte su qualcuno per danneggiarne la reputazione e le relazioni sociali;
- **CYBERBULLISMO**: si utilizzano i social media e altre piattaforme online per diffondere contenuti offensivi o per isolare la vittima.

Art. 4

DISPOSIZIONI GENERALI

Il Dirigente Scolastico individua all'interno del Collegio dei Docenti, un Referente del bullismo e cyberbullismo e un Team antibullismo da esso coordinato;

Inoltre promuove:

- il coinvolgimento, nella prevenzione e nel contrasto al fenomeno del bullismo, di tutte le componenti della comunità scolastica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- la previsione all'interno del PTOF di corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e Ata;
- sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

Art. 5

ISTITUZIONE DELLA «GIORNATA DEL RISPETTO»

1. E' istituita la «Giornata del rispetto», quale momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica e del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione.

2. La Giornata ricorre il 20 gennaio, data di nascita di Willy Monteiro Duarte, il giovane italiano di origini capoverdiane ucciso durante un pestaggio a Colleferro (Roma), nel tentativo di difendere un amico in difficoltà. Nella settimana che precede la Giornata, l'Istituzione scolastica riserva adeguati spazi per lo svolgimento di attività didattiche volte a sensibilizzare gli alunni sul significato della ricorrenza stessa e delle attività previste dalla presente legge.

Art. 6

FIGURE DI RIFERIMENTO

Presso l'IIS Faicchio sono istituite le seguenti figure di riferimento:

- 1° Referente per il Bullismo e il Cyberbullismo
- 2° Referente per il Bullismo e il Cyberbullismo
- Team Antibullismo/Team per l'emergenza
- Tavolo permanente di monitoraggio

Art. 7

IL REFERENTE DEL “BULLISMO E CYBERBULLISMO”

Il Referente del bullismo e cyberbullismo viene nominato dal Dirigente scolastico e promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgono genitori, studenti e tutto il personale. Inoltre:

- Coordina le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo;
- Coordina (d'intesa con il DS e con il Team) le attività di informazione e prevenzione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, con l'Osservatorio sul fenomeno del Bullismo dell'USR Campania e con i servizi territoriali (Salute, Sociali, Forze dell'Ordine, Giustizia Minorile), anche con l'eventuale affiancamento di genitori, per fornire supporto specializzato e continuativo ai minori coinvolti;
- Cura la comunicazione interna ed esterna: diffonde iniziative (bandi, attività concordate con esterni, coordinamento di gruppi di progettazione);
- Cura (d'intesa con il DS) la comunicazione esterna con istituzioni, famiglie e operatori esterni per realizzare progetti di prevenzione;
- Raccoglie e diffonde documentazione e buone pratiche;
- Promuove lo star bene a scuola e la valorizzazione di metodologie innovative;
- Progetta percorsi formativi rispondenti ai bisogni degli studenti (uso consapevole dei social network, rischi presenti nella rete);
- Sensibilizza i genitori e li coinvolge in attività formative;
- Costituisce uno spazio dedicato sul sito in collaborazione con la specifica FS;
- Pianifica, col supporto del Team, attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- Supporta il D.S. nel curare i rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la Giornata mondiale per la Sicurezza in Rete, il “Safer Internet Day” (6 febbraio) e per la “Giornata del rispetto” (20 gennaio).

Art. 8

TEAM ANTIBULLISMO/TEAM PER L'EMERGENZA

Il Team è composto da docenti e da esperti esterni e/o psicologo scolastico, se presenti all'interno dell'istituzione scolastica, e viene nominato dal Dirigente scolastico.

Il Team ha il compito di (nota MI 482 del 18/2/2021):

- Coadiuvare il Dirigente scolastico, coordinatore del Team, nella definizione degli interventi di prevenzione del bullismo e cyberbullismo;
- Intervenire nelle situazioni acute di bullismo e cyberbullismo;
- Promuovere la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgono genitori, alunni e tutto il personale;
- Rivolgersi a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per continuare a realizzare attività di prevenzione;
- Favorire un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie;
- Proporre progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

In attuazione del PTOF il team opererà, in presenza o a distanza:

- ✓ Alla pianificazione di una serie di iniziative da destinare alle azioni di prevenzione e contrasto al fenomeno, rivolte a tutti gli studenti dell'istituto e alle loro famiglie. Nella “Giornata nazionale contro il bullismo e cyberbullismo” (7 febbraio) verrà promossa una riflessione in tutte le classi;
- ✓ Alla partecipazione a eventi/concorsi locali e nazionali;

- ✓ Al coinvolgimento di Enti Esterni, Forze dell'Ordine (Polizia di Stato, Polizia Postale, Guardia di Finanza, Associazione dei Carabinieri) in attività formative rivolte agli alunni e all'intera comunità;
- ✓ Alle azioni di monitoraggio dei processi e di rilevazione finale degli esiti;
- ✓ Alla cura dell'apposita sezione già presente sul sito istituzionale.

Il Team si riunirà almeno 2 volte all'anno per la pianificazione delle attività e potrà essere, eventualmente, allargato ai responsabili dei laboratori di informatica, al referente al sito web, alla componente ASL (neuropsichiatra infantile), alla componente genitori (max due rappresentanti) e a figure esterne provenienti dalle Forze dell'Ordine, dalle Associazioni operanti nel settore o rappresentanti del MIM.

Art. 9

TAVOLO PERMANENTE DI MONITORAGGIO

E' istituito il tavolo permanente di monitoraggio di cui fanno parte:

- rappresentanti degli studenti
- rappresentanti degli insegnanti
- rappresentati delle famiglie
- esperti di settore

Il monitoraggio prevede l'impegno dei suddetti membri a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza, dei quali i genitori o gli operatori scolastici dovessero avere notizia.

I membri del tavolo permanente di monitoraggio vengono nominati dal C.d.I, all'inizio di ciascun anno scolastico.

Art.10

DIRIGENTE SCOLASTICO

Salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di atti di bullismo e cyberbullismo, realizzati anche in forma non telematica, che coinvolgono studenti iscritti all'istituto scolastico che dirige, applica le procedure previste dalle linee di orientamento ministeriale. Inoltre informa tempestivamente i genitori dei minori coinvolti e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori stessi, anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo costituente la classe in percorsi di mediazione scolastica. Nei casi più gravi, ovvero se si tratti di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'Istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il dirigente scolastico riferisce alle autorità competenti anche per l'attivazione delle misure rieducative.

Art. 11

DOCENTI

Ai fini del presente regolamento, i docenti intraprendono azioni adeguate, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione, sia nel rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet; inoltre valorizzano nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

Art. 12

PERSONALE SCOLASTICO

I collaboratori scolastici e il personale scolastico, nell'ambito dei rispettivi ordinari compiti di

sorveglianza e vigilanza degli alunni e dei locali della scuola, avranno cura di vigilare e segnalare anche i comportamenti in violazione del presente regolamento. Tutto il personale scolastico è considerato parte attiva nella prevenzione di contesto di eventi di bullismo e cyberbullismo

Art. 13

COLLABORAZIONE CON LE FAMIGLIE

Al fine di favorire una maggiore consapevolezza sul fenomeno le famiglie partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;

Inoltre:

- sono attente a comportamenti anomali dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se il proprio figlio, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo e cyberbullismo.

Art. 14

DOVERI DEGLI STUDENTI

Gli studenti sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale. Inoltre:

- mettono in atto azioni di formazione tra pari, peer to peer;
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, facendo attenzione alle comunicazioni attraverso i social e gli strumenti digitali e non, che inviano;
- non utilizzano durante le lezioni o le attività didattiche in genere, cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente;
- rispettano il divieto di acquisire durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche e previo consenso del docente;
- sono consapevoli che la divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.

CODICE INTERNO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEI FENOMENI DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

Art. 15

PRIMA SEGNALAZIONE

Qualora emergano o vengano segnalate, attraverso le varie opzioni messe a disposizione della scuola, situazioni valutate rilevanti ai fini del presente regolamento, il docente, o chiunque ne abbia notizia, ne dà notizia al Dirigente Scolastico, al Referente del bullismo e cyberbullismo, ai membri del Team antibullismo, ai docenti ed eventuali altri educatori della classe o coinvolti a qualunque titolo nell'episodio segnalato.

Il docente che ha raccolto la prima segnalazione, unitamente agli altri docenti di cui al punto

precedente,

- raccoglie informazioni sull'accaduto;
- intervista e fa dei colloqui con gli attori principali, i singoli, il gruppo;
- raccoglie le diverse versioni e ricostruisce i fatti ed i punti di vista;
- raccoglie prove e documenti: quando è successo, dove, con quali modalità.

In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni; l'adulto è un mediatore in un contesto neutro.

Se i fatti non sono configurabili come bullismo e cyberbullismo, ovvero non si ritiene di intervenire in modo specifico, prosegue il compito educativo.

Art. 16

VALUTAZIONE APPROFONDATA

Se dalla valutazione della prima segnalazione di cui al punto precedente emergono circostanze che richiedono un approfondimento, entro due giorni, viene avviata una istruttoria per la valutazione approfondita del caso.

Il Team specializzato, insieme ai docenti che hanno accolto la prima segnalazione, con il contributo della vittima, dei compagni e di testimoni, raccoglie informazioni ulteriori, utili al fine di assumere una decisione.

Saranno attivati dei colloqui con tutti gli attori coinvolti, secondo le modalità più adeguate alla circostanza, al fine di raccogliere tutti gli elementi utili alla valutazione, quali la gravità della sintomatologia della vittima, la gravità della sintomatologia del bullo, le caratteristiche del quadro contestuale del gruppo-classe e della famiglia. Allegato al presente regolamento viene pubblicata la scheda di "Valutazione approfondita dei casi di bullismo e vittimizzazione" proposta dalla Piattaforma Elisa (All.1). La scheda di cui all'allegato 1 potrà essere utilizzata come strumento per raccogliere i dati necessari ad una valutazione approfondita.

In questa fase è necessario il supporto e la protezione alla vittima, evitando che la vittima si senta responsabile e contemporaneamente bisognerà intraprendere azioni volte ad evitare il rischio di inquinamento delle prove.

Al termine della valutazione approfondita le circostanze emerse potranno essere ricondotte a una delle seguenti categorie di rischio:

- Codice verde: livello di rischio di bullismo – situazione da monitorare con interventi preventivi nella classe;
- Codice giallo: livello sistematico di bullismo – interventi indicati e strutturati a scuola;
- Codice Rosso: livello di emergenza di bullismo – interventi di emergenza con supporto della rete.

Art. 17

GESTIONE DEL CASO

A seguito della valutazione del livello di rischio verrà attuata la scelta del tipo di intervento da mettere in atto.

1) In caso di situazioni classificate come "LIVELLO DI RISCHIO DI BULLISMO- CODICE VERDE" verranno attivati degli **interventi educativi con la classe**, consistenti:

- Nella Sensibilizzazione, del gruppo classe e non solo;
- Nell'approccio curricolare - percorsi basati su stimoli culturali (narrativa, film, video, letture);
- Nella promozione della competenza emotiva ed empatia;
- Nella costruzione di regole antibullismo e delle politiche scolastiche.
- Nella promozione delle strategie di coping positivo negli spettatori.

2) In caso di situazioni classificate come “LIVELLO SISTEMATICO DI BULLISMO- CODICE GIALLO” – verranno attivati: interventi educativi con la classe, interventi individuali svolti con il bullo e/o la vittima, la gestione delle relazioni e il coinvolgimento della famiglia.

a) **Interventi educativi con la classe:** si rimanda al comma precedente;

b) **Interventi individualizzati con:**

➤ **il bullo** verranno attivati attraverso:

- il potenziamento di specifiche competenze e abilità: attraverso la comprensione delle conseguenze del proprio comportamento, dell'importanza di relazionarsi positivamente con gli altri e del potenziamento delle modalità positive per affermarsi all'interno del gruppo. Tale potenziamento può essere svolto attraverso un lavoro specifico sulle capacità empatiche, sulla regolazione delle emozioni e sull'incremento delle social skills e competenze comunicative;

- colloqui di responsabilizzazione e colloquio riparativo: coinvolgimento positivo nella relazione e nel processo di cambiamento al fine di promuovere una maggiore consapevolezza. Può essere utilizzato un ascolto attivo di tipo non giudicante al fine di stabilire e mantenere la relazione;

- Approccio disciplinare: sistema di regole condiviso e specifiche sanzioni per chi lo violi. Prevede la definizione e comunicazione delle regole sull'accettabilità o meno di un comportamento e sulle relative conseguenze.

➤ **la vittima** verranno attivati attraverso:

- interventi di supporto e rielaborazione dell'esperienza: finalizzati ad affrontare l'esperienza nel gruppo dei pari;

- potenziamento delle abilità sociali: finalizzato a sviluppare strategie efficaci per affrontare il problema e sviluppare le proprie potenzialità.

c) **la gestione delle relazioni:** essa consta in interventi di mediazione atti a pervenire con successo alla risoluzione costruttiva del problema, esplorando le cause del conflitto e promuovendo una soluzione condivisa da entrambe le parti. Prevede di preparare gli studenti, attraverso colloqui individuali, e di addivenire poi ad un incontro condiviso, finalizzato a trovare una soluzione di soddisfazione reciproca.

d) **Coinvolgimento della famiglia:** è importante impostare fin da subito una collaborazione attiva tra scuola e famiglia per la soluzione del caso. Attraverso il confronto si può, da un lato, responsabilizzare la famiglia rispetto al problema e, dall'altro, valorizzare quelle risorse “interne” al nucleo familiare necessarie ad affrontarlo.

3) In caso di situazioni classificate come “LIVELLO DI EMERGENZA DI BULLISMO -CODICE ROSSO” – verranno attivati tutti gli interventi previsti per i livelli inferiori di rischio e in aggiunta si ricorrerà al supporto intensivo a lungo termine e di rete.

Il supporto intensivo a lungo termine e di rete è un supporto esterno alla scuola, utile nei casi in cui gli atti di bullismo e cyberbullismo subiti e agiti siano molto gravi, la sofferenza della vittima sia elevata o la compromissione nel funzionamento sociale, il livello dei comportamenti aggressivi e a rischio dei bulli siano considerevoli.

Il Dirigente Scolastico e il Team in collaborazione con la famiglia, possono gestire la situazione richiedendo un supporto, a seconda del caso, con i Servizi Sanitari Territoriali, i Servizi sociali, gli Ospedali, il Pronto soccorso, la Polizia Postale, i Carabinieri o altri enti e associazioni presenti sul territorio.

Il Consiglio di classe sarà debitamente informato delle circostanze e parteciperà attivamente alle fasi di cui agli articoli precedenti, deliberando gli interventi formativi che ritiene idonei e l'adozione di provvedimenti disciplinari commisurati alla gravità:

- sospensione dalle lezioni;
- sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche;
- imposizione al bullo/cyberbullo di svolgimento di azioni positive (per es. lettera di scuse a vittima e famiglia);

- altre sanzioni contenute nel regolamento d'istituto;

Nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d'Ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali, commessi mediante la rete Internet nei confronti di altro minore, è possibile rivolgersi al questore, autorità provinciale di pubblica Sicurezza, un'istanza di ammonimento nei confronti del minore autore della condotta molesta, se ultraquattordicenne. L'ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti. Qualora l'istanza sia considerata fondata, il Questore convocherà il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente, varieranno in base ai casi.

Nel caso in cui sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per reati (solo nei confronti di studenti ultraquattordicenni): denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (questura, carabinieri, ecc.), i docenti e tutto il personale della scuola sono chiamati alla massima collaborazione.

Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti, si procederà alla segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

Art. 18

MISURE RIEDUCATIVE PER I MINORI

La Legge 70/2024 introduce novità riguardo alle misure rieducative previste per i minori responsabili di "condotte aggressive, anche in gruppo, anche per via telematica, nei confronti di persone, animali, cose ovvero lesive della dignità altrui". L'attività di segnalazione del minore al Tribunale per i minorenni diventa di esclusiva competenza del Pubblico Ministero, il quale può alternativamente attivare un percorso di mediazione oppure chiedere al Tribunale di disporre un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa, da svolgersi sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali minorili. Tale intervento può prevedere lo svolgimento di attività di volontariato sociale nonché la partecipazione a laboratori teatrali, di scrittura creativa, a corsi di musica, ad attività sportive, artistiche e a tutte quelle attività idonee a sviluppare nel minore sentimenti di rispetto nei confronti degli altri e ad alimentare dinamiche relazionali sane e positive tra pari e forme di comunicazione non violente.

Art. 19

SERVIZIO DI SOSTEGNO PSICOLOGICO AGLI STUDENTI

L'istituzione scolastica può richiedere, anche tramite convenzione con gli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, un servizio di sostegno psicologico agli studenti, al fine di favorire lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti medesimi nonché di prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie.

Art. 20

SERVIZIO "EMERGENZA INFANZIA 114"

Si prevede il potenziamento del servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo mediante il numero pubblico "Emergenza Infanzia 114" (dotato anche di un servizio di geolocalizzazione e di messaggistica istantanea) accessibile gratuitamente e attivo nell'intero arco delle 24 ore, con il compito di fornire alle vittime, ovvero alle persone congiunte o legate ad esse da relazione affettiva, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato di adeguate competenze e, nei casi più gravi, informare prontamente l'organo di polizia competente della situazione di pericolo segnalata.

SANZIONI DISCIPLINARI

BENE TUTELATO	ESEMPI DI INFRAZIONE	SANZIONE:
<p>Rispetto degli altri</p> <p>Dignità della persona: Comportamenti individuali che non danneggino la morale altrui, che garantiscano l'armonioso svolgimento delle lezioni, che favoriscano le relazioni sociali</p>	<p>Fattispecie: Insulti, termini volgari e offensivi tra studenti; atti o parole che consapevolmente tendono ad emarginare altri studenti, a deriderli e ad escluderli.</p> <p>Aggravante Questi comportamenti assumono caratteristica di comportamenti GRAVI qualora diffusi e condivisi attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggia istantanea, ecc.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se infrazione ritenuta lieve: intervento educativo • Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 5 gg • Se infrazione ritenuta gravissima con recidiva: sospensione da 5 a 15 gg • Se reato: procedura perseguibile d'ufficio <p>La sanzione potrebbe scattare al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere gli insulti.</p>
<p>Integrità fisica e morale.</p>	<p>Fattispecie: Ricorso alla violenza all'interno di una discussione/atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui; utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui; propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone.</p> <p>Aggravante Se i comportamenti sono diffusi e/o veicolati attraverso smartphone tablet, su social network, servizi di messaggia istantanea, ecc., occorre agire con tempestività per limitare la diffusione degli stessi. Essi sono ritenuti comportamenti GRAVI.</p>	<p>La sanzione può scattare già al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere gli insulti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se infrazione ritenuta lieve: intervento educativo • Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 5 gg • Se infrazione ritenuta gravissima con recidiva: sospensione da 5 a 15 gg • Se reato: procedura perseguibile d'ufficio

BENE TUTELATO	ESEMPI DI INFRAZIONE	SANZIONE:
<p>Rispetto delle norme di sicurezza e delle norme che tutelano la salute</p>	<p>Fattispecie: Danneggiamento volontario di attrezzature e strutture (vetri, pannelli, strumenti di lab., attrezzi e suppellettili nelle palestre, libri, lavagne....).</p> <p>Aggravanti Questi comportamenti assumono caratteristica di comportamenti GRAVI qualora ripresi, diffusi e condivisi attraverso pagine social, piattaforme web, servizi di messaggiera istantanea.</p> <p>I video possono essere considerati prove di un reato commesso e i supporti su cui sono diffusi connessi alle indagini necessarie alla determinazione dei responsabili. E'importante non compiere nessun tipo di azione tecnica sui supporti (accendere, spegnere il cellulare, cancellare foto, video, ecc.).</p>	<p>La sanzione può scattare già al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere i filmati con un forte rischio di emulazione da parte di altri studenti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se infrazione ritenuta lieve: intervento educativo • Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 5 gg • Se infrazione ritenuta gravissima con recidiva: sospensione da 5 a 15 gg • Se reato: procedura perseguibile d'ufficio

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Ester Riccitelli

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3 comma 2, D.Lgs. n. 39/1993